

Deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2014, n. 14-280

**IPAB - Opera Pia "Ravina" con sede in Gottasecca (CN). Approvazione nuovo statuto.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Opera Pia “Ravina” con sede in Gottasecca, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto approvato in data 13/11/1864.

Con istanza avanzata in data 02/05/2014, il Presidente dell'Opera Pia, in esecuzione della deliberazione n. 1 adottata in data 11/04/2014 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

Tale proposta è stata determinata dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più confacente alle mutate esigenze sociali adeguandolo alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'ambito delle finalità contenute nelle tavole di fondazione.

In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Gottasecca e la Provincia di Cuneo, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, rispettivamente con deliberazioni delle relative Giunte nn. 26 e 109 assunte in data 06/06/2014 e 10/06/2014.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB – Opera Pia “Ravina” con sede in Gottasecca (CN), composto da 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **OPERA PIA RAVINA**

### **STATUTO**

#### **CAPO I**

#### **Origine, scopo, patrimonio**

##### **Art. 1**

L'Opera Pia Ravina, fondata a beneficio dei poveri del comune di Gottasecca in forza dei testamenti:  
28 settembre 1847 Rogato Baldi  
27 aprile 1850 Rogato Drochi  
19 giugno 1857 Rogato Turvano  
del fu Canonico Teologo, Avvocato don Filippo Ravina cavaliere Mauriziano, Vicario generale dell'archidiocesi di Torino, nato a Gottasecca nel 1783 e morto a Torino il 4 febbraio 1858 è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e si regge in base alla legge 17 luglio 1890 n° 6972 (Legge Crispi sulle Opere Pie) e relativi regolamenti integrati dal presente statuto organico. Essa è denominata Opera Pia Ravina per espressa volontà del suo Fondatore, è stata eretta in corpo morale con R.D. del 13 novembre 1864 e ha sede nel comune di Gottasecca.

##### **Art. 2**

L'Ente ha per scopo di dare ricovero in unità abitative a persone anziane autosufficienti con precedenza a coloro che siano titolari di pensioni minime e non siano proprietari di alloggio.

##### **Art. 3**

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

- patrimonio immobiliare costituito dal fabbricato in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente, sito in Gottasecca e contraddistinto a Catasto Fabbricati al foglio n° 6 particella 284 categoria A/4 classe U consistenza 9,5 vani, rendita euro 123,64, sito in via Ravina 45, Gottasecca (CN)
- patrimonio mobiliare costituito dal capitale originale investito in valori mobiliari

69

- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

---

#### Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3
- i contributi spese corrisposti dagli ospiti
- i contributi da parte di Enti Pubblici
- le elargizioni di Fondazioni e Banche
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### CAPO II

#### Organi dell'Ente

#### Art. 5

Sono organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente

#### Art. 6

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione formato da 4 membri nati e da 3 membri elettivi:

- membri nati:
  - °il Parroco protempore
  - °due discendenti dal fu notaio Giuseppe Ravina, fratello del pio fondatore o affini
  - ° membro in surrogazione del Sindaco protempore:  
non potendo il Sindaco far parte dell'amministrazione, come stabilito dalle Tavole di fondazione, il Comune nominerà un consigliere surrogato che decadrà al decadere del Sindaco che surroga.
- membri elettivi:  
tre membri elettivi presentati dall'Amministrazione dell'Ente e nominati dal Comune da rinnovare al rinnovo

62

dell'Amministrazione Comunale. Tali membri possono essere rieletti.

Verificandosi il caso che alcuno o tutti i membri nati non possano o non vogliano far parte dell'Amministrazione, si provvederà alla loro surrogazione con altri membri da loro stessi designati che resteranno in carica fino allo rientro dei membri nati che rappresentano.

Il Presidente verrà nominato a maggioranza dei voti tanto fra i membri nati che elettivi del Consiglio di Amministrazione e durerà in carica per anni 5 salvo che cessi in-esso la qualità di membro.

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato.

### CAPO III

#### Competenze del Consiglio di Amministrazione

##### Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni sei mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo e le eventuali variazioni di bilancio, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5.2.1891 n° 99

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

##### Art. 8

Il Consiglio d' Amministrazione è l'organo che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo
- Stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle contribuzioni da chiedere agli utenti
- Delibera i regolamenti
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili

*la*

- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili
- Provvede alla nomina del segretario, scelto tra i suoi membri
- Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti o istituzioni
- Delibera le modifiche dello Statuto
- Delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Istituzione
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Non sarà computato chi avendo, interesse, giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n° 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

#### Art. 10

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

#### Capo IV

##### Attribuzioni del Presidente

#### Art. 11

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- La legale rappresentanza dell'Ente
- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione
- Adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine
- Adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore, dallo stesso delegato, o in difetto dal

Le

Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

## Capo V

### Segretario

#### Art. 12

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i suoi membri.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

~~Firma i mandati.~~

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Esercita le sue funzioni gratuitamente, salvo il caso di doversi far coadiuvare da altra persona, a cui l'Amministrazione può corrispondere un compenso.

## Cap. VI

### Norme Generali d'Amministrazione

#### Art. 13

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

#### Art. 14

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

## Cap. VII

### Disposizione Finale

#### Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

62